

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Modifica del ...

AVAMPROGETTO del 5.7.2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 gennaio 2007¹ concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto la versione francese.*

Titolo

Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ingresso

visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie;

visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari;

visto l'articolo 32 capoverso 4 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sulla protezione degli animali,

...

1 RS 916.402

2 RS 916.40

3 RS 817.0

4 RS 455

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione e il perfezionamento delle seguenti persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico:

- a. i veterinari cantonali;
- b. i veterinari ufficiali dirigenti;
- c. i veterinari ufficiali;
- d. gli esperti ufficiali;
- e. gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni;
- f. gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico.

Art. 2 cpv. 3

³ L'attestato di capacità è rilasciato a chi ha seguito con successo il perfezionamento di cui all'articolo 7 e ha superato l'esame.

Art. 3 cpv. 4 e 5 (nuovo)

⁴ Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni svolgono, nell'ambito del Servizio veterinario pubblico, compiti concernenti il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005⁵ concernente la macellazione e il controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

⁵ Gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico svolgono i compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico che non sono riservati né ai veterinari ufficiali né agli esperti ufficiali o agli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

Art. 4 Supplenza

¹ Chiunque sostituisce una persona di cui all'articolo 1 lettere a, c, e oppure f deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento.

² Chiunque sostituisce una persona di cui all'articolo 1 lettera b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.

⁵ RS 817.190

Art. 5 Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali

Il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni da svolgere nelle aziende con un'esigua capacità produttiva secondo l'articolo 3 lettera l dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁶ concernente la macellazione e il controllo delle carni, se tali veterinari dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgere questo compito.

*Titolo prima dell'art. 6***Sezione 2: Formazione e perfezionamento****Art. 6 Formazione**

¹ Chiunque intende assumere una funzione di cui all'articolo 1 lettere a-c deve disporre di:

- a. un diploma federale in medicina veterinaria; oppure
- b. un diploma estero riconosciuto in medicina veterinaria conformemente all'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006⁷ sulle professioni mediche.

² Chiunque intende svolgere la funzione di esperto ufficiale deve disporre di un diploma in una professione medica oppure aver concluso uno studio universitario in biologia oppure uno studio universitario o una scuola universitaria professionale in agronomia. La Commissione della formazione (art. 16) può riconoscere altri titoli di studio.

³ Chiunque intende svolgere la funzione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni oppure di assistente specializzato incaricato di altri compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico deve avere concluso una formazione professionale di base.

Art. 7 Perfezionamento per il conseguimento dell'attestato di capacità

¹ Il perfezionamento per il conseguimento dell'attestato di capacità consta di una parte pratica e di una parte teorica. I contenuti e le esigenze del perfezionamento sono disciplinati nell'allegato 1.

² Se le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico provano di avere già raggiunto gli obiettivi del perfezionamento, la Commissione della formazione può dispensarle del tutto o in parte:

- a. dalla parte pratica e teorica del perfezionamento;
- b. dalle prove d'esame.

⁶ RS 817.190

⁷ RS 811.11

Art. 8 cpv. 1

¹ Le conoscenze pratiche e teoriche del perfezionamento di cui all'articolo 7 devono essere acquisite nei centri di perfezionamento riconosciuti dalla Commissione della formazione.

Art. 9 Garanzia della qualità

Le persone nel Servizio veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di perfezionamento e tenersi al corrente sugli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un'attività di perfezionamento che soddisfi i criteri della Commissione della formazione.

Art. 10 Iscrizione, ammissione e materie d'esame

L'iscrizione e l'ammissione alle prove d'esame nonché le materie d'esame sono disciplinate nell'allegato 1.

Art. 11 Svolgimento delle prove d'esame

Le prove d'esame si svolgono in presenza di una commissione d'esame (art. 17 lett. a) o da esperti da essa designati.

Art. 12

Abrogato

Art. 13 cpv. 1

¹ Per ogni prova d'esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate per iscritto al termine di tutte le prove d'esame.

Art. 14 Ripetizione della prova d'esame

Una prova d'esame non superata può essere ripetuta due volte.

Art. 15 Mezzi illeciti

¹ La Commissione della formazione può dichiarare non superato l'esame se per l'ammissione a una prova d'esame o durante una prova d'esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.

² Nel caso menzionato al capoverso 1 l'esame può essere ripetuto una volta. Una prova d'esame non superata in caso di ripetizione dell'esame può essere ripetuta una sola volta.

Art. 17 Compiti e competenze

¹ La Commissione della formazione ha i seguenti compiti:

- a. nomina una commissione d'esame;
- b. è responsabile del budget e delle finanze;
- c. stabilisce gli obiettivi del perfezionamento di cui all'articolo 7 e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;
- d. riconosce i centri di perfezionamento e i corsi per il perfezionamento di cui all'articolo 7;
- e. stabilisce i criteri che devono soddisfare le attività di perfezionamento di cui all'articolo 9;
- f. riconosce le attività di perfezionamento svolte all'estero;
- g. accorda le dispense di cui all'articolo 7 capoverso 2.
- h. nell'ambito delle sue competenze secondo l'allegato 1 decide circa l'ammissione dei candidati alle prove d'esame;
- i. rilascia gli attestati di capacità;
- j. redige un rapporto annuale destinato all'UFV e ai Cantoni.

² Essa può:

- a. concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento;
- b. offrire attività di perfezionamento.

Art. 18 Indennità

¹ I membri della Commissione della formazione sono indennizzati conformemente agli articoli 8I-8t dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² I membri della commissione d'esame e gli esperti sono indennizzati alla stregua dei membri delle commissioni politico-sociali extraparlamentari conformemente all'allegato 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Essi sono classificati nella categoria S3.

Art. 19

¹ *Concerne soltanto la versione tedesca.*

² I costi scoperti del perfezionamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni.

⁸ RS 172.010.1

Art. 20 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che svolgono una funzione di cui all'articolo 1 lettere b-f devono aver superato l'esame del loro perfezionamento di cui all'articolo 7 al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² I veterinari cantonali in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non devono frequentare attività di perfezionamento di cui all'articolo 7.

³ Le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si trovano a cinque anni al massimo dall'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS non devono svolgere attività di perfezionamento di cui all'articolo 7.

⁴ D'intesa con la Commissione della formazione e nel rispettivo settore di competenza, l'UFV e i veterinari cantonali possono:

- a. riconoscere quali veterinari ufficiali le persone che svolgono le funzioni di veterinario dirigente, di ispettore delle carni o di controllore delle carni veterinario conformemente al diritto vigente, se queste persone possono provare di aver raggiunto gli obiettivi previsti per il perfezionamento di cui all'articolo 7;
- b. riconoscere quali assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni le persone che svolgono la funzione di controllore delle carni non veterinario conformemente al diritto vigente, se queste persone possono provare di aver raggiunto gli obiettivi previsti per il perfezionamento di cui all'articolo 7.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 7 e 12)

Perfezionamento per il conseguimento dell'attestato di capacità

Rimando all'articolo

Allegato 1
(art. 7 cpv. 1 e 10)

Art. 1.1 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 e 5

¹ Chiunque intende ottenere l'attestato di capacità di veterinario ufficiale deve aver frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 80 giorni lavorativi. In particolare deve:

- c. avere effettuato complessivamente almeno 30 giorni lavorativi in un'azienda di macellazione, in un'azienda di sezionamento, in un'azienda di trasformazione delle derrate alimentari, presso un posto d'ispezione frontaliero per il controllo delle carni fresche o in un'azienda di produzione primaria, di cui almeno 5 devono essere svolti in un'azienda di macellazione; l'attività deve essere in particolare incentrata sulla verifica della gestione della sicurezza delle derrate alimentari, comprese la salute e la protezione degli animali.

⁴ *Abrogato*

⁵ La persona che segue un perfezionamento deve essere assistita da un veterinario ufficiale.

N. 1.2 lett. a-c ed f

L'esame viene valutato assegnando sei note e comprende:

- a. una prova scritta d'esame per verificare le conoscenze della legislazione in materia di epizootie;
- b. una prova scritta d'esame per verificare le conoscenze della legislazione in materia di derrate alimentari nell'ambito della produzione primaria o della macellazione nonché della legislazione in materia di agenti terapeutici;
- c. una prova scritta d'esame per verificare le conoscenze della legislazione in materia di protezione degli animali;
- f. una prova orale d'esame per verificare le conoscenze relative alla sfera di competenza dei veterinari ufficiali.

N. 1.3 Iscrizione all'esame

¹ Chiunque intende sostenere una prova d'esame di cui al numero 1.2 lettere a-c ed f invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame di cui al capoverso 1 occorre allegare:

- a. l'attestato che certifica la fine degli studi;
- b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.

³ La Commissione della formazione decide circa l'ammissione del candidato alle prove d'esame di cui al numero 1.2 lettere a-c ed f.

⁴ Chiunque intende sostenere la prova d'esame di cui al numero 1.2 lettera d invia al competente veterinario cantonale l'iscrizione all'esame. All'iscrizione all'esame occorre allegare il giustificativo del perfezionamento pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione. Il veterinario cantonale decide circa l'ammissione del candidato alla prova d'esame.

⁵ Chiunque intende sostenere la prova d'esame di cui al numero 1.2 lettera e invia al competente responsabile dell'azienda di macellazione l'iscrizione all'esame. All'iscrizione all'esame occorre allegare il giustificativo del perfezionamento pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione. Il responsabile dell'azienda di macellazione decide circa l'ammissione del candidato alla prova d'esame.

N. 2.2 lett. c

- c. una prova orale d'esame per verificare le conoscenze relative alla sfera di competenza del veterinario ufficiale dirigente.

N. 2.3 Iscrizione all'esame

¹ Chiunque intende sostenere l'esame di cui al numero 2.2. invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame occorre allegare:

- a. l'attestato che certifica la fine degli studi nonché gli attestati di capacità già ottenuti che sono richiesti dalla presente ordinanza.
- b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.

³ La Commissione della formazione decide circa l'ammissione del candidato all'esame.

N. 3.1 cpv. 2

² Il candidato deve essere assistito da un veterinario ufficiale.

N. 3.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. una prova scritta d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico;
- b. una prova orale d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico; e
- c. una prova pratica d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico.

N. 3.3 Iscrizione all'esame

¹ Chiunque intende sostenere una prova d'esame di cui al numero 3.2. lettere a e b invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame di cui al capoverso 1 occorre allegare:

- a. l'attestato che certifica la fine degli studi;
- b. i giustificativi del perfezionamento teorico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.

³ La Commissione della formazione decide circa l'ammissione del candidato alle prove d'esame di cui al numero 3.2 lettere a e b.

⁴ Chiunque intende sostenere la prova d'esame di cui al numero 3.2 lettera c invia al competente veterinario cantonale l'iscrizione all'esame. All'iscrizione all'esame occorre allegare il giustificativo del perfezionamento pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione. Il veterinario cantonale decide circa l'ammissione del candidato alla prova d'esame.

N. 4.1.1 cpv. 2

Abrogato

N. 4.1.3 cpv. 1

¹ L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. una prova scritta d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico;
- b. una prova orale d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico; e

- c. il controllo pratico degli animali da macello e delle carni di due specie animali.

N. 4.1.4 Iscrizione all'esame

¹ Chiunque intende sostenere l'esame di cui al numero 4.1.3. invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame occorre allegare:

- a. l'attestato che certifica la fine degli studi o la conclusione della formazione professionale di base;
- b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.

³ La Commissione della formazione decide circa l'ammissione del candidato all'esame.

N. 4.2.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. una prova scritta d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico;
- b. una prova orale d'esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico; e
- c. l'esecuzione pratica di un controllo e la stesura di un rapporto di controllo nel rispettivo settore specifico.

N. 4.2.2^{bis} Iscrizione all'esame

¹ Chiunque intende sostenere l'esame di cui al numero 4.2.2. invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame occorre allegare:

- a. l'attestato che certifica la fine degli studi o la conclusione della formazione professionale di base;
- b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.

³ La Commissione della formazione decide circa l'ammissione del candidato all'esame.